



Regolamento di associazione alle attività del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 44 del 11 luglio 2025

INDICE

Articolo 1 – Tipi di incarico	1
Articolo 2 – Associazione con incarico di ricerca scientifica o tecnologica.....	1
Articolo 3 – Associazione con incarico di collaborazione scientifica o tecnologica.....	1
Articolo 4 – Associazione con qualifica di emerito	2
Articolo 5 – Conferimento.....	2
Articolo 6 – Durata.....	3
Articolo 7 – Partecipazione alle attività scientifiche e tecnologiche	3
Articolo 8 – Sede	4
Articolo 9 – Trattamento economico e di missione	4
Articolo 10 – Copertura assicurativa	4
Articolo 11 – Sicurezza	4

Articolo 1 – Tipi di incarico

1. Ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento del personale, l'associazione alle attività del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”, di seguito denominato “CREF”, è attribuita a titolo gratuito in relazione alla programmazione delle attività e dei progetti dell’Ente, con:
 - a) incarico di ricerca scientifica o tecnologica;
 - b) incarico di collaborazione scientifica o tecnologica;
 - c) qualifica di emerito.

Articolo 2 – Associazione con incarico di ricerca scientifica o tecnologica

1. L'associazione con incarico di ricerca scientifica o tecnologica può essere attribuita a personale docente, ricercatore o tecnologo che sia effettivamente impegnato nelle attività di uno dei progetti del CREF.
2. Il personale in questione deve essere dipendente, con contratto a tempo determinato o indeterminato, di Università italiane o straniere o di Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri (nel seguito Istituzioni).
3. Incarichi di ricerca possono essere conferiti anche a personale in quiescenza di una delle Istituzioni sopra citate, fino al limite di settantacinque anni di età.

Articolo 3 – Associazione con incarico di collaborazione scientifica o tecnologica

1. L'associazione con incarico di collaborazione scientifica può essere attribuita a personale docente o ricercatore che sia effettivamente impegnato nelle attività di uno dei progetti del CREF. Tale tipo di associazione può essere attribuito anche a docenti di Istituti scolastici superiori pubblici o privati, italiani o stranieri, a ricercatori titolari di borse di studio o contratti di ricerca, incarichi post-doc, incarichi di ricerca, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conferiti dalle Istituzioni citate, e a giovani studiosi di un corso di laurea magistrale in Fisica. In quest’ultimo caso la media degli esami non deve essere inferiore a ventisette trentesimi.
2. L'associazione con incarico di collaborazione tecnologica può essere conferita a dipendenti tecnologi, tecnici, o appartenenti all’Area delle Elevate Professionalità delle Istituzioni sopra citate che siano effettivamente impegnati in attività di supporto a uno o più dei progetti del CREF. Tale tipo di associazione può essere conferito anche a diplomati di scuola secondaria superiore beneficiari di borsa di formazione di una delle Istituzioni citate.
3. In casi di comprovata necessità, l'incarico può essere conferito anche a personale in quiescenza di una delle Istituzioni citate, fino al limite di settantacinque anni di età.

Articolo 4 – Associazione con qualifica di emerito

1. L'associazione con qualifica di emerito può essere conferita a ricercatori/tecnologi di Università e Enti di ricerca e a docenti universitari, in quiescenza, per chiari meriti scientifici, tecnologici e/o accademici.
2. La qualifica di emerito è attribuita a personalità di altissimo profilo scientifico/tecnologico, a personalità che abbiano svolto ruoli apicali nel CREF, a personalità che, pur in quiescenza, stanno ancora svolgendo ruoli rilevanti su incarico dell'Ente. Tale qualifica può essere conferita anche oltre al limite di settantacinque anni di età.
3. I soggetti proposti devono aver apportato un contributo di grande rilievo alla scienza, dimostrato da pubblicazioni di alto profilo a livello internazionale o nazionale, incarichi, ruoli, e dall'ottenimento di prestigiosi riconoscimenti accademici.
4. Gli emeriti hanno gli stessi diritti e doveri degli associati con incarico di ricerca o collaborazione scientifica/tecnologica.
5. Gli emeriti non possono svolgere incarichi dirigenziali o direttivi, a meno che non sia disposto diversamente da norme speciali che regolano specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni.
6. Gli associati con qualifica di emerito possono essere inviati in missione. I criteri di eleggibilità delle spese sono stabiliti nel Regolamento missioni del CREF. Nel caso di missioni all'estero, per i soli pasti, in alternativa al rimborso a piè di lista è ammesso un rimborso alternativo giornaliero pari ad euro sessanta per le missioni di durata compresa tra le quattro e le dodici ore ed euro centoventi per le missioni di durata oltre le dodici ore. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo le risorse annue complessive destinate alle missioni degli emeriti gravanti su fondi propri del CREF. Spetta al Presidente del CREF ogni valutazione circa l'effettivo interesse pubblico sotteso allo svolgimento di tali missioni, la congruità delle spese preventivate, il budget massimo utilizzabile e la conseguente autorizzazione da rendersi per iscritto.

Articolo 5 – Conferimento

1. L'associazione con incarico di ricerca scientifica o tecnologica è conferita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore scientifico. La domanda dell'interessato, corredata di curriculum vitae, è redatta secondo il modello appositamente predisposto dall'Amministrazione del CREF. È possibile prescindere dalla domanda dell'interessato nel caso di ricercatori e tecnologi di chiara eccellenza scientifica o tecnologica. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, l'incarico di ricerca scientifica o tecnologica può essere attribuito anche al di fuori del limite d'età previsti dal presente regolamento.
2. L'associazione con incarico di collaborazione scientifica o tecnologica è conferita dal Presidente, sentito il Direttore scientifico, su proposta del referente del progetto a cui l'interessato collabora. La suddetta

proposta e la dichiarazione dell'interessato, corredata da curriculum vitae, sono redatte secondo il secondo modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione del CREF.

3. Il Consiglio di Amministrazione del CREF, acquisito il parere del Direttore scientifico, autorizza annualmente il conferimento delle associazioni e determina ogni anno la quota percentuale di personale in quiescenza che può accedere all'associazione con incarico di ricerca o di collaborazione.
4. L'associazione con qualifica di emerito è conferita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore scientifico, corredata di motivazione attestante il profilo di eccellenza del candidato nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Ente. Il Presidente nel corso del proprio mandato ha facoltà di proporre il conferimento dell'associazione con qualifica di emerito nella misura massima di tre persone.
5. L'elenco degli associati è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF.

Articolo 6 – Durata

1. Le associazioni al CREF hanno durata triennale. L'eventuale rinnovo è concesso a seguito di valutazione dell'attività svolta e presentazione del nulla-osta dell'Istituzione di appartenenza, qualora necessario. In ogni caso la durata dell'associazione è riferita a un periodo limitato e non può essere superiore alla durata del progetto a cui l'associato collabora.
2. L'associazione può essere revocata dal CREF, mediante semplice comunicazione all'interessato anche per posta elettronica, qualora l'associato non collabori più in maniera effettiva a un progetto del CREF oppure non abbia rispettato gli impegni a cui è tenuto.

Articolo 7 – Partecipazione alle attività scientifiche e tecnologiche

1. L'associato partecipa al programma di attività stabilito nell'ambito del progetto di riferimento e, se richiesto, redige una relazione sull'attività svolta.
2. Le modalità per l'accesso degli associati all'uso dei servizi tecnico-scientifici, degli strumenti e delle apparecchiature del CREF sono stabilite dal Direttore amministrativo di concerto con il Direttore scientifico, tenendo conto che la partecipazione nell'ambito e per le finalità del progetto a cui l'associato collabora deve essere coerente con i seguenti principi: a) il più efficace svolgimento delle attività del CREF; b) il pieno titolo dell'associato a partecipare alle attività in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all'esecuzione delle ricerche.
3. L'associato è tenuto a indicare l'afferenza al CREF in ogni prodotto scientifico (articolo, presentazione a congresso, comunicato stampa, brevetto, ecc.) relativo all'attività del progetto a cui collabora.
4. Gli associati con incarico di Ricerca scientifica o tecnologica sono equiparati ai dipendenti del CREF nel processo di valutazione esterna da parte dell'ANVUR o di altri soggetti preposti.

Articolo 8 – Sede

1. La sede di svolgimento delle attività è indicata nel provvedimento di conferimento dell'associazione. In vigenza di appositi accordi o convenzioni, tale sede può coincidere con quella dell'Istituzione ove si svolge il progetto di ricerca. Nel caso in cui tale indicazione sia assente, si presume la sede del CREF.

Articolo 9 – Trattamento economico e di missione

1. Al personale associato non spetta, in quanto tale, alcun compenso o rimborso spese.
2. Se autorizzato a recarsi in missione in Italia o all'estero per finalità connesse allo svolgimento delle attività previste per il progetto a cui collabora, l'associato ha diritto al trattamento di missione secondo le norme vigenti per il personale dipendente del CREF.

Articolo 10 – Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa, qualora non già garantita dall'Istituzione di cui l'associato è dipendente, è garantita dall'assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi estesa a tutti coloro che hanno un rapporto formalizzato con il CREF.

Articolo 11 – Sicurezza

1. I soggetti associati al CREF e gli emeriti sono tenuti a conoscere ed osservare le norme e i regolamenti disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, nonché le norme di sicurezza e di assicurazione in vigore.